



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA RIDUZIONE DELL'IMU OCCORRE PROVARE
L'INAGIBILITÀ E LA MANCATA UTILIZZAZIONE
DELL'IMMOBILE**

Sentenza del 25/11/2025, n. 720 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Caracciolo

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972 – ICI

IMU – Agevolazioni – Riduzione della base imponibile al 50% – Inagibilità e
non utilizzazione dell'immobile – Prova a cura del contribuente - Necessità –
Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di imposta municipale sugli immobili, il contribuente che intenda avvalersi della riduzione della base imponibile al cinquanta per cento ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, deve provare non soltanto l'inagibilità dell'immobile, ma anche la non utilizzazione di fatto durante l'intero periodo d'imposta.

Rif. Normativi

- D.lgs. 30/12/1992, n. 504, art. 8
- L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, comma 747

Conformità

- Cass. civ., sez. 6-5, ord. n. 1263 del 21/01/2021
- Cass. civ., sez. 6-5, ord. n. 28921 del 04/12/2017
- Cass. civ., sez. 5, n. 12015 del 10/06/2015

Anno pubb.

2025